

Pubblicato il 24/10/2022

N. 08443/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **05424/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5424 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Emanuela Maria Fontana, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell' Istruzione, Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di
Concorso A011 per il Lazio di Cui al Bando al D.D. 21 Aprile 2020, Commissione
Nazionale di Cui al D.M. n.326 del 9 Novembre 2021, Usr Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gabriele Orsi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino - Regione Lazio, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 e ulteriori atti indicati in ricorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fontana Emanuela Maria il 22/10/2022:

Per l'annullamento

1. Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio prot. N. 1294 del 22 agosto 2022 successivamente conosciuto, di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l'annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino, nella parte in cui esclude ancora il ricorrente.

2. Nonchè per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresa la relazione prot. 29215 e 30644 – RM0526529-2022AAOORM-006-33016REG1660921733197 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di

formazione Direzione Generale per il personale scolastico, e gli allegati provvedimenti, depositati in data del 4 e del 31 agosto 2022 nel processo , nella parte in cui contenga il provvedimento sfavorevole di riesame della posizione concorsuale qui rappresentata, con cui il Ministero torna a rinnovare le determinazioni lesive già impugnate relativamente ai quiz contestati e autorizzare l'operato svolto, i quiz somministrati, l'attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente ed il prosieguo del concorso nel senso della esclusione del ricorrente . Ivi compresi . tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz con particolare riferimento alla somministrazione del quiz relativo alla domanda su Ezio Raimondi che ha inevitabilmente viziato la somministrazione della prova scritta per essere illegittimamente un quiz estraneo al programma e ai quadri di riferimento già preliminarmente predisposti. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto necessario disporre a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del gravame e dei motivi aggiunti;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO